



Studio n. 224-2014/I

Società tra professionisti – Questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore

Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 20 marzo 2014

Approvato dal CNN il 3 aprile 2014

Lo studio in sintesi (Abstract): *lo studio esamina le questioni applicative sorte in seguito all’emanazione del regolamento di attuazione delle norme in tema di società tra professionisti. In particolare, vengono approfonditi i seguenti temi: la scelta del modello societario, la denominazione, le clausole statutarie obbligatorie e la determinazione dell’oggetto sociale, l’individuazione dell’ambito applicativo della STP (distinguendosi, quindi, tra professioni protette e professioni “libere”), i conferimenti e le categorie dei soci professionisti, la partecipazione dei soci per prestazioni tecniche e per fini d’investimento, l’incompatibilità, il regime pubblicitario, la trasformazione in STP e il rapporto con le associazioni professionali. L’analisi di tali profili impone l’esame dei dubbi interpretativi che sono sorti fin dall’entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.*

Sommario: Premessa; 1. Il tipo sociale; 1. I modelli societari consentiti; 1.2 *La scelta del tipo sociale*; 2. La denominazione sociale; 3. Clausole statutarie obbligatorie e oggetto sociale; 4. Categorie professionali destinatarie della STP; 4.1 *Le professioni protette*; 4.2 *Le professioni protette regolate da leggi speciali: ingegneri e avvocati*; 4.3 *Le professioni non protette*; 5. I soci professionisti; 5.1 *I conferimenti*; 5.2 *Categorie di soci professionisti*; 6. I soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche; 6.1 *Il limite dei 2/3 nelle decisioni o deliberazioni*; 6.2 *Il limite dei 2/3 nelle società di persone*; 6.3 *Il limite dei 2/3 nelle società di capitali*; 6.4 *La facoltà di amministrare*; 6.5 *Ulteriori scelte statutarie opzionali*; 7. La S.r.l. tra professionisti unipersonale; 8. L’incompatibilità; 9. La pubblicità; 9.1 *L’iscrizione nel registro delle imprese*; 9.2 *Iscrizione all’albo professionale*; 10. La trasformazione degli studi e associazioni professionali in STP; 10.1 *Natura giuridica degli studi e associazioni professionali*; 10.2 *Le associazioni temporanee tra professionisti*.

Premessa

Poiché le STP sono enti aventi ad oggetto l’esercizio di attività che impongono il rispetto di particolari cautele, quali quelle professionali, la disciplina speciale ad esse relativa, attualmente



contenuta nell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pone numerose questioni applicative che rilevano tanto in sede di costituzione delle STP, quanto in sede di trasformazione di altro ente in STP⁽¹⁾.

Tra tali questioni, assumono un particolare rilievo applicativo: la scelta del modello societario, la formulazione dell'oggetto sociale, i requisiti professionali dei soci, l'incompatibilità, la denominazione, i conferimenti, la possibilità di trasformare un'associazione professionale in STP.

L'esame di tali profili impone delle scelte in ordine ai dubbi interpretativi che sono sorti fin dall'entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.

1. Il tipo sociale

1. I modelli societari consentiti

Il comma 3 dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispone quanto segue:

«È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre».

Le STP non costituiscono, quindi, un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile, con la conseguenza che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto⁽²⁾.

Tale norma annovera, tra i tipi sociali cui far ricorso, sia i modelli personalistici (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) che quelli capitalistici (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), sino a comprendere anche quello cooperativo, con la precisazione che, in tal caso, il numero minimo di soci non può essere inferiore a tre, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 2521, comma 2, c.c., che ammette cooperative con meno di nove soci, purché i soci siano almeno tre e tutti persone fisiche.



Appare certamente possibile costituire una STP in forma di s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro, in quanto le s.r.l. rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla l. 483/2011, né tale legge richiede requisiti speciali relativi all'importo minimo del capitale sociale.

Non sembra, invece, possibile costituire una STP in forma di s.r.l. semplificata, in quanto il comma 4 dell'art. 10, l. 483/2011 impone l'adozione nell'atto costitutivo di clausole statutarie pattizie che risultano incompatibili con l'inderogabilità del modello standard stabilita dal comma 3 dell'art. 2463-*bis* c.c. per le s.r.l. semplificate.

Con riguardo ai possibili tipi societari sotto i quali può esser svolta l'attività della STP, merita sottolineare la scelta di ricomprendervi anche la società semplice, che per definizione è modello utilizzabile per le attività economiche non riconducibili a quella "commerciale": scelta, questa, che - oltre ad essere in linea con quelle ricostruzioni che tendevano se non a riqualificare almeno ad applicare le norme sulla società semplice in caso di lacune nel regolamento contrattuale degli antecedenti della STP, e cioè lo studio professionale associato e l'associazione tra professionisti - appare coerente con l'impossibilità di sussumere l'attività professionale nell'ambito dell'impresa, e segnatamente quella commerciale.

Questa, infatti, è sì attività economica, ma non è attività d'impresa; e non è un caso che in tale prospettiva possa esser riguardata anche la possibilità, prevista nella disciplina delle società di revisione, di ricorrere allo schema della società semplice (art. 2, comma 4, d.lgs. 39/2010).

Un'ulteriore conferma può ricavarsi dalla previsione dell'art. 3, comma 6, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, laddove si prevede che "Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa": quella professionale, dunque, pur appartenendo alla categoria delle attività economiche, si differenzia dall'attività di impresa essendo dotata di un proprio statuto ⁽³⁾.

Resta, infine, da valutare la possibilità che la società tra professionisti possa avere anche i requisiti della start up innovativa di cui all'art. 25 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Nonostante manchi un esplicito divieto in tal senso, appare difficile ipotizzare che ne "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico", che costituisce, ai sensi del comma 2, lett. f) dell'art. 25 l'oggetto sociale esclusivo o prevalente



della start up innovativa, possa esser ricondotto “l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci”.

1.2 La scelta del tipo sociale

Normalmente, la scelta del tipo sociale è rimessa ad una valutazione personale e soggettiva da parte dei futuri soci, che tenga conto delle proprie specifiche esigenze concernenti il regime della responsabilità che i soci intendono assumere per le obbligazioni sociali, l'entità del capitale sociale minimo che gli stessi siano disposti a versare, la necessità di instaurare o meno rapporti mutualistici.

Tuttavia, nel caso specifico delle STP, tale valutazione risulta in particolare condizionata da ulteriori fattori, che caratterizzano il tipo sociale in oggetto, quali:

- il regime di responsabilità per le prestazioni professionali, che a seconda delle soluzioni interpretative accolte rientrano o meno nelle obbligazioni sociali, con rilevanti conseguenze a seconda che sia stato scelto un tipo sociale a responsabilità limitata o illimitata ⁽⁴⁾;
- la presenza di soci non professionisti per prestazioni tecniche, le quali non potrebbero formare oggetto di conferimento in alcuni tipi sociali.

Con riferimento al primo profilo, e cioè quello della responsabilità per le prestazioni professionali erogate dalla società, allo stato attuale è tuttora controversa la questione se la responsabilità per le prestazioni professionali eseguite dal singolo professionista ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato.

Su tale questione si sono formati due orientamenti contrapposti.

Da un lato vi è chi ritiene che il rapporto d'opera si instauri fra società e cliente, perché, nonostante la designazione del professionista debba essere preferibilmente fatta “dall'utente”, ove questa manchi, il nominativo viene scelto dalla società, ed a questi previamente comunicato. Inoltre, in caso di recesso o di cessione della propria partecipazione da parte del professionista incaricato, sarà la società a dover garantire la continuità nell'espletamento dell'incarico, suggerendo un nuovo professionista socio. Alla responsabilità della società si aggiunge, poi, quella



del socio esecutore nei confronti del cliente in termini di correttezza nell'espletamento dell'incarico, sotto la forma di "dovere di protezione"⁽⁵⁾.

All'opposto, secondo altra opinione, il rapporto d'opera si instaura fra il singolo professionista e il cliente, perché in base alla lettera *a*) del comma 4 dell' art. 10 l. 183/2011, l'attività professionale viene esercitata "in via esclusiva" da parte dei soci. Di conseguenza, la società resterebbe estranea al contratto d'opera professionale con il cliente, essendo la stessa solo destinataria dei risultati economici, mentre la responsabilità civile per l'inadempimento graverebbe solo sul professionista⁽⁶⁾.

Si segnala, a tal fine, la presenza di elementi che sembrano far propendere nel primo senso e, precisamente: la necessità dell'iscrizione presso l'albo o ordine della professione cui la società fa riferimento, l'obbligo per la società di osservare il regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta, la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale⁽⁷⁾.

A ragionare diversamente, dunque, la società tra professionisti si ridurrebbe a poco più di una "società di mezzi" o ad una "società di servizi"⁽⁸⁾, il cui oggetto sarebbe quindi quello di "consentire ai professionisti di esercitare la propria attività".

Tale ricostruzione appare però riduttiva se rapportata alle peculiari regole organizzative che contraddistinguono la società in discorso, non ultima l'enunciazione nella denominazione dell'espressione "società tra professionisti". Sin da subito, insomma, la STP deve manifestare all'esterno l'attività che essa svolge: scelta, questa, che sarebbe difficilmente comprensibile ove, nella prospettiva che qui non si condivide, la stessa esaurisca la propria attività nei rapporti fra i professionisti soci, limitandosi a figurare come destinatario finale dei risultati economici dell'attività dei soci (e vi sarebbe poi da capire se e come ciò possa avere un rilievo immediato rispetto alla clientela).

Né sembrerebbe appagante – nella logica "consortile" evocata in tale ricostruzione – limitare la "fase" all'esterno alla promozione dell'attività professionale dei singoli professionisti.



Pur essendovi, quindi, degli elementi che sembrano far propendere per la tesi secondo cui il rapporto d'opera si instauri fra società e cliente, la questione rimane, tuttavia, aperta ed appare suscettibile di incidere sulla scelta del tipo sociale.

Se, infatti, si ritiene che il cliente stipuli il contratto d'opera professionale con la società e non con il singolo professionista socio, la prestazione professionale diventa oggetto di un'obbligazione a carico della società. Pertanto, ne deriva che nell'ambito delle obbligazioni sociali rientrano anche le obbligazioni derivanti dalla prestazione professionale. Conseguentemente, scegliendo un modello di società in cui i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, ogni socio risponderà con il proprio patrimonio dell'operato di ciascun professionista.

L'adesione a tale orientamento potrebbe quindi scoraggiare in alcuni casi il ricorso ai modelli caratterizzati dalla responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali, perché tra queste vi sarebbero comprese anche quelle professionali. In altri casi, invece, tale interpretazione potrebbe indurre a scegliere un modello con un regime misto, come ad esempio la s.a.s., attribuendo ai soci professionisti la qualità di accomandatari e a quelli non professionisti la qualità di accomandanti, limitando così la responsabilità di questi ultimi a quanto conferito.

Se, invece, si ritiene che il contratto d'opera professionale intercorra tra il cliente ed il singolo socio professionista incaricato di eseguire la prestazione, la responsabilità professionale ricade su quest'ultimo e non forma oggetto di un'obbligazione sociale.

Aderendo a questo secondo orientamento, le valutazioni in merito alla responsabilità professionale non inciderebbero sulla scelta del tipo sociale in base al regime di responsabilità per le obbligazioni sociali.

Per ciò che concerne, invece, il secondo e diverso profilo dell'eventuale partecipazione di soggetti non professionisti "soltanto per prestazioni tecniche", la scelta del tipo sociale risulta vincolata con riferimento al modello azionario, il quale esclude che il socio esecutore di prestazioni tecniche possa conferire in società tali attività.

Nel caso, quindi, in cui i soci optino per il modello della società per azioni, la prestazione tecnica potrebbe formare oggetto di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 c.c., le quali tuttavia si aggiungono all'obbligo di eseguire un conferimento, con la conseguenza che il socio non



professionista, esecutore di prestazioni tecniche, sarebbe tenuto ad effettuare un versamento ulteriore, a titolo di conferimento, rispetto alla prestazione tecnica oggetto di prestazioni accessorie.

2. La denominazione sociale

Il comma 5 dell'art. 10, l. 483/2011 prevede che "la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti".

L'indicazione "società tra professionisti", o la sua sigla, non è sostitutiva dell'ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., S.p.A., s.coop.) e, pertanto, tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato⁽⁹⁾.

Nonostante la norma si riferisca alla denominazione sociale, che è espressamente prevista per le società di capitali, tale disposizione sembra doversi applicare anche alla ragione sociale delle società di persone, la quale è tuttavia soggetta a regole diverse, in quanto è richiesta la necessaria indicazione del nome di uno dei soci illimitatamente responsabili.

Appare, a tal fine, possibile escludere che il legislatore abbia voluto derogare al principio sancito dagli artt. 2292 e 2314 c.c., e, pertanto, nel caso in cui la società tra professionisti sia costituita nelle forme della s.n.c. o della s.a.s., la "denominazione sociale" conterrà, oltre all'indicazione di società tra professionisti, anche quella del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili⁽¹⁰⁾.

Nel caso di società multiprofessionale, non è necessaria l'enunciazione nella denominazione delle singole attività professionali svolte.

Nulla vieta, però, l'indicazione nella denominazione dell'espressione "STP multiprofessionale".

3. Clausole statutarie obbligatorie e oggetto sociale

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;



b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La previsione statutaria di tali clausole, la cui presenza è obbligatoria, ma il cui contenuto è rimesso alla determinazione dei privati, impedisce, come in precedenza rilevato, di costituire una STP in forma di s.r.l. semplificata, stante l'inderogabilità del modello standard.

Per ciò che concerne la formulazione dell'oggetto sociale, la lett. a) del comma 4 dell'art. 10 l. 183/2011 impone il requisito dell'esclusività dello svolgimento dell'attività professionale da parte dei soci.

Ne consegue, quindi, l'impossibilità di inserire nell'oggetto sociale attività diverse dall'esercizio delle professioni protette, quali ad esempio le attività imprenditoriali o l'esercizio delle professioni non protette: l'eventuale inserimento delle predette attività nell'oggetto sociale



violerebbe, infatti, il principio dell'esclusività ⁽¹¹⁾, salvo che si tratti di attività meramente strumentali ⁽¹²⁾.

Laddove, quindi, nella società sia presente un socio per prestazioni tecniche, queste ultime non potrebbero essere inserite come attività principali dell'oggetto sociale e le stesse potranno essere rese nei limiti della strumentalità ed accessorietà rispetto all'attività professionale oggetto della società ⁽¹³⁾.

L'esclusività dell'oggetto sociale incontra un limite nella possibilità di prevedere un oggetto multiprofessionale.

Resta, invece, aperta la questione se la società possa adottare un oggetto multiprofessionale anche se non vi siano soci in possesso dell'abilitazione a svolgere tutte le attività dedotte nell'oggetto sociale.

Nonostante la STP non costituisca un tipo sociale a sé stante, in ragione del particolare oggetto che essa esercita il legislatore detta numerose prescrizioni volte a garantire il corretto svolgimento dell'attività professionale a tutela tanto dell'interesse del cliente, quanto della categoria professionale di riferimento.

Tra tali disposizioni rilevano, in particolare, l'obbligo di adottare la denominazione di società tra professionisti, la regola dell'esclusività dell'oggetto sociale, la necessità di iscrivere la società nell'albo di appartenenza dei soci professionisti, nonché gli obblighi di informazione di cui all'art. 4 d.m. 34/2013, per effetto dei quali la società, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire i seguenti dati: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. La società ha l'obbligo, inoltre, di consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.



Da tali disposizioni sembra potersi dedurre l'esistenza di un collegamento necessario tra qualifica del socio professionista ed attività professionale dedotta nell'oggetto della STP.

L'esclusività dell'oggetto sociale sembra, quindi, doversi intendere «in concreto limitata all'effettiva attività svolta; e poiché l'attività della società tra professionisti è quella professionale, essa, in caso di società tra professionisti multidisciplinare, non può che essere determinata dalla effettiva qualifica dei soci professionisti attuali»⁽¹⁴⁾.

4. Categorie professionali destinatarie della STP

4.1 Le professioni protette

La costituzione di società per l'esercizio di attività professionali è consentita per l'esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l'appartenenza ad un ordine professionale⁽¹⁵⁾.

La costituzione di STP è, pertanto, riservata alle professioni protette, come quella dei medici, per i quali il Codice di deontologia medica (a seguito delle modifiche apportate nel dicembre 2006), all'art. 65, già contemplava in modo espresso lo svolgimento della professione "in forma societaria", e faceva specifico riferimento anche alle società costituite "in ambito interprofessionale", a condizione, però, che le stesse fossero conformi alla "normativa vigente".

In particolare, tutte le professioni sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale) sono protette, in quanto per il loro esercizio è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo (art. 8 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233).

Per ciò che concerne gli infermieri, appare opportuno segnalare come l'art. 56 delle *Norme di comportamento per l'esercizio autonomo della professione* approvate il 1° gennaio 1997 preveda che l'infermiere possa esercitare la libera professione in forma associata tramite le cooperative sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/91.

Fanno parte delle professioni sanitarie anche quelle di fisioterapista e di massoterapista ai sensi del d.m. 29 marzo 2001.



Tra le professioni protette rientra, altresì, quella di psicologo, disciplinata dalla l. 18 febbraio 1989, n. 56 (*Ordinamento della professione di psicologo*).

Sempre a titolo esemplificativo, va rilevato come anche i «maestri di sci» siano stati considerati «professionisti», per i quali l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione in «albi professionali», tenuti da «collegi regionali», che svolgono, tra l'altro, funzioni di vigilanza sul corretto esercizio della professione e applicano le relative sanzioni disciplinari. Inoltre, l'esercizio abusivo della professione di «maestro di sci» - alla stregua di quanto avviene per le professioni liberali di più antica tradizione - è sanzionato penalmente dalla Legge-Quadro 8 marzo 1991, n. 81 per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina⁽¹⁶⁾.

4.2 Le professioni protette regolate da leggi speciali: ingegneri e avvocati

La disciplina generale sulle STP contenuta nella l. 183/2011 deve essere coordinata con le precedenti normative speciali in tema di professioni protette.

Il comma 9 dell'art. 10 l. 183/2011 n. 183, infatti, fa «salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Tale disposizione è stata interpretata nel senso che:

- nonostante l'art. 10, comma 11 l. 183/2011 abbia abrogato la legge 23 novembre 1939 n. 1815, contenente la disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, deve ritenersi ancora legittimo il ricorso all'associazione professionale regolata nell'art. 1 della predetta l. 1818/1939;

- rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle STP contenuta nella l. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio *lex posterior non derogat priori speciali*⁽¹⁷⁾.

Resta, quindi, immutata la disciplina delle società tra professionisti regolate in precedenti leggi, quali quelle tra ingegneri e quelle tra avvocati.



Relativamente agli ingegneri, rimane invariato il regime introdotto dall'art. 90, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede la possibilità di costituire società di ingegneria nella forma codicistica delle società di capitali o cooperative. Poiché la predetta disposizione ammette la partecipazione, alle società di ingegneria, di soggetti non professionisti, senza stabilire alcun limite specifico, in virtù del criterio della sopravvivenza dei modelli societari regolati nelle leggi di settore antecedenti alla l. 183/2011 sulle STP, sembra potersi desumere che per le società di ingegneria non valgano i limiti di partecipazione previsti per i soci non professionisti, come invece espressamente stabilito dall'articolo 10, comma 4, lettera b), l. 183/2011.

Analogamente, anche gli avvocati sono esclusi dall'applicazione della l. 183/2011 sulle STP, in quanto l'articolo 5 della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 247) delega il Governo ad emanare una nuova disciplina dell'esercizio della professione di avvocato in forma societaria.

Ad oggi, pur essendo ormai trascorso un lasso di tempo ben superiore ai sei mesi, alla delega, che a sua volta non abroga il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 contenente la disciplina specifica delle società tra avvocati, non ha fatto seguito alcun altro provvedimento, per cui la disciplina sulle società tra avvocati rimane quella originariamente prevista dal d.lgs. 96/2001.

In particolare, l'inapplicabilità agli avvocati della l. 183/2011 può argomentarsi dal principio *lex posterior non derogat priori speciali*, in quanto il d.lgs. 96/2001 sancisce regole - quali l'esclusività del modello società tra avvocati per l'esercizio in comune dell'attività professionale; il riferimento, di *default*, alle regole della società in nome collettivo; l'inammissibilità della presenza di soci non professionisti - chiaramente incompatibili con le previsioni contenute nella legge 183 del 2011⁽¹⁸⁾.

Conclusioni, queste, ribadite anche nella Relazione di accompagnamento al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, recante il *Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, in cui si esclude l'applicabilità agli avvocati della



l. 183/2011 precisando che «in punto di ambito applicativo, va evidenziato che, medio tempore, è stata approvata la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense con legge 31 dicembre 2012, n. 247, che, all'articolo 5, reca delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della medesima professione in forma societaria»⁽¹⁹⁾.

Tale orientamento è stato, altresì, successivamente confermato nella circolare 12 settembre 2013 n. 18-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense, la quale esclude l'applicabilità della l. 183/2011 alle società tra soli avvocati, le quali, in attesa dell'emanazione di una nuova normativa di rango primario, continuano ad essere regolate dal d.lgs. 96/2001.

Chiaro che la questione della specialità delle discipline previgenti dovrebbe riguardare anche altre professioni, come quella dei revisori legali (D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) o, ancora, quella dei farmacisti (legge 2 aprile 1968, n. 475 e legge 8 novembre 1991, n. 362)⁽²⁰⁾.

4.3 Le professioni non protette

E' escluso dall'ambito di applicazione delle STP l'esercizio delle professioni non protette, le quali potrebbero, però, formare oggetto delle prestazioni tecniche rese dai soggetti non professionisti.

Le professioni non protette sono quelle non organizzate in ordini o collegi, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), consistono nello svolgimento di "attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

Ancor prima dell'abrogazione del divieto di società tra professionisti si riteneva che le prestazioni relative a professioni intellettuali non protette potessero essere rese sia attraverso un contratto d'opera intellettuale, sia, in alternativa, agendo come imprenditori, tanto in forma individuale, quanto in forma di impresa collettiva attraverso il ricorso allo schema societario⁽²¹⁾.



Lo svolgimento in forma societaria di attività non protette era, infatti, ritenuto ammissibile, in quanto dall'ambito di applicazione del divieto posto dall'art. 2 della legge 1815/1939 venivano escluse quelle attività che non formavano oggetto di specifica riserva ⁽²²⁾.

I professionisti ex l. 4/2013 possono, quindi, continuare a costituire società, le quali non risultano soggette ai vincoli contenuti nella l. 183/2011.

Laddove, però, coloro che esercitano le professioni non protette intendano costituire una società insieme ad un soggetto esercente una professione protetta, non sarà possibile prescindere dall'applicazione della predetta legge.

Sarà, cioè, possibile costituire una STP tra esercenti professioni protette ed esercenti le professioni non protette, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia "tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci", conformemente a quanto sancisce il comma 4, lett. b) dell'art. 10 l. 183/2011.

In sostanza, coloro che esercitano professioni non protette possono partecipare alla STP in qualità di soci per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, a seconda che essi prestino la loro attività per la società, oppure si limitino a conferire denaro o altre utilità.

Non appare, altresì, possibile costituire associazioni alle quali partecipino sia coloro che esercitano le professioni regolamentate, sia coloro che esercitano le professioni non regolamentate, nonostante la l. 183/2011 ammetta la costituzione di società tra professionisti e non professionisti.

Come in precedenza rilevato, infatti, il comma 9 dell'art. 10 l. 183/2011 mantiene in vigore le associazioni professionali e i diversi modelli societari disciplinati dalle leggi precedenti, tra cui rientra l'associazione tra professionisti di cui all'art. 1 l. 23 novembre 1939 n. 1815.

Essa, tuttavia, può essere composta esclusivamente da soggetti che esercitano professioni protette, in quanto è riservata alle persone "munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge" (art. 1, comma 1, l. 1815/39).



Sembrano, quindi, esclusi da tale schema associativo, coloro che esercitano le professioni non protette.

Non sarebbe, pertanto, possibile costituire un'associazione "mista", in quanto i soggetti che esercitano una professione protetta possono utilizzare soltanto i modelli previsti dal legislatore, che, allo stato attuale, sono o le associazioni tra soli professionisti iscritti in albi ex art. 1 l. 1815/1939, o le società tra professionisti ex l. 183/2011.

5. I soci professionisti

5.1 I conferimenti

Nelle STP appare logico ipotizzare che la maggior parte delle volte i soci professionisti abbiano interesse a conferire in società la propria opera professionale; ciò non toglie, però, che al contrario gli stessi possa preferire il conferimento di denaro o di altri beni che risultino funzionali al perseguimento degli interessi sociali.

Si deve, inoltre, tenere presente che nel caso in cui il professionista non abbia assunto l'obbligo di conferire la propria opera professionale, lo stesso rimane libero di prestare o meno tale opera nei confronti della società, che sarà tenuta a negoziare con lui l'assunzione di ogni incarico professionale⁽²³⁾.

Laddove, invece, il professionista intenda conferire la propria opera, egli assumerà la posizione di socio d'opera, la quale è ammissibile tanto nelle società di persone (artt. 2263, comma 2 e 2295, n. 7 c.c.), quanto nelle s.r.l. (art. 2464, comma 6, c.c.).

Nelle S.p.A., invece, la prestazione dell'opera professionale potrà formare oggetto o di prestazione accessoria ai sensi dell'art. 2345 c.c., o di apporto eseguito a fronte dell'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c.⁽²⁴⁾.

In caso di prestazioni accessorie, l'atto costitutivo deve determinare il contenuto della prestazione, la durata, le modalità e il compenso, stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili alla prestazione professionale in oggetto (art. 2345, comma 1, c.c.). Appare, inoltre, coerente con la rilevanza delle qualità personali dei singoli professionisti la previsione contenuta nel comma 2



dell'art. 2345 c.c., in base alla quale le azioni cui è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Un'ulteriore esigenza, che sembra suscettibile di essere avvertita con maggior frequenza nella prassi, riguarda la possibilità di conferire in società il proprio studio professionale, eventualmente comprensivo dell'avviamento e della clientela.

Così come appare possibile conferire l'insieme dei beni strumentali all'esercizio della professione, non sembra potersi escludere la conferibilità dell'avviamento inteso come andamento medio del fatturato del singolo professionista che svolgerà la propria attività in forma societaria ⁽²⁵⁾.

Stante la natura personale del rapporto fiduciario che caratterizza il contratto d'opera professionale, sembra invece da escludere che l'avviamento possa avere propriamente a riguardo la clientela, pur se va dato conto che la giurisprudenza ha recentemente considerato lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, anche relativamente alla parte in cui abbia ad oggetto la clientela. Per quest'ultima, infatti, secondo la Suprema Corte, è configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale ed il cliente e la conseguente necessità del conferimento dell'incarico da parte del cliente medesimo al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare, quali il compimento di un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione, e negativi di non fare, quali il divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo ⁽²⁶⁾.

In sostanza, tenuto conto del predetto orientamento, il professionista potrebbe assumere l'impegno nei confronti della società – sotto forma di prestazione d'opera o di prestazione accessoria a seconda del modello sociale adottato - di invitare la clientela pregressa a proseguire il rapporto d'opera professionale con la società subentrante. Appare, invece, più difficile ipotizzare che la clientela possa costituire di per sé un bene conferibile a capitale, in considerazione della libertà del cliente di interrompere il rapporto con il professionista e di non proseguirlo con la



società subentrante ⁽²⁷⁾. Diversa è, invece, la possibilità di tener conto della clientela pregressa nella stima del valore dello studio professionale o, eventualmente, della prestazione d'opera conferiti dal professionista.

Beninteso, la praticabilità in concreto di tali soluzioni deve essere valutata alla luce dei principi deontologici e di eventuali divieti di legge dettati per ciascuna specifica categoria professionale.

Resta comunque da sottolineare come, stante la differente natura delle prestazioni del professionista e la non riconducibilità della attività professionale alla attività di impresa – confermata, sotto tale profilo, proprio dalla peculiare disciplina contenuta nell'art. 10 - le norme codicistiche sul trasferimento di azienda troveranno applicazione in via analogica e nei limiti della compatibilità ⁽²⁸⁾.

5.2 Categorie di soci professionisti

Soprattutto in caso di STP multiprofessionale, potrebbe porsi l'esigenza di adottare una disciplina differenziata dei diritti e dei doveri dei soci appartenenti alle differenti categorie professionali.

Ciò potrà realizzarsi creando, laddove il tipo sociale prescelto lo consenta, differenti categorie di soci.

Nell'ipotesi di adozione del modello personalistico appare, ad esempio, possibile creare categorie con diversi diritti, a condizione che venga rispettato il divieto del patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. e, quindi, non sarà possibile escludere una o più categorie da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

In caso di S.p.A. si potrà altresì prevedere l'emissione di diverse categorie di azioni da assegnare in ragione del tipo di attività professionale svolta, mentre nelle cooperative i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati dai regolamenti inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica ai sensi dell'art. 2521, comma 5, c.c.

Quanto alle s.r.l., occorre considerare che la dottrina esclude la possibilità di configurare una distinzione per categorie di partecipazioni, in ragione della valenza tipizzante che, in tale modello,



assume la riferibilità della partecipazione alla persona del socio. Ciò rende la s.r.l. incompatibile con i caratteri della standardizzazione e della fungibilità, propri della S.p.A. ed al contempo implica che ogni partecipazione sia diversa dall'altra, ancorché le situazioni giuridiche che la compongono siano identiche a quelle delle partecipazioni degli altri soci ⁽²⁹⁾. L'eccezione, recentemente introdotta nella disciplina delle start-up innovative - ove è consentito che l'atto costitutivo della start up in forma di s.r. l. preveda categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, possa liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi 2 e 3, c.c. - è appunto tale e non sembra avere riflessi sul piano sistematico, salvo che non si ritenga che vi sia compatibilità tra STP e start up innovative.

Appare, tuttavia, possibile il ricorso a clausole che prevedano una serializzazione delle quote di partecipazione dei soci in funzione dei loro requisiti soggettivi, senza tuttavia recidere il necessario collegamento con le persone dei soci né configurare delle categorie, prevedendo, ad esempio, particolari requisiti statuari soggettivi legittimanti l'acquisto e/o la detenzione della partecipazione sociale in relazione all'attività da essi esercitata ⁽³⁰⁾.

6. I soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche

6.1 Il limite dei 2/3 nelle decisioni o deliberazioni

Il legislatore limita la possibilità dei soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche di influire sulle scelte strategiche della società, prevedendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere comunque tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011).

Per effetto di tale disposizione,

- tanto nell'ipotesi in cui il diritto di voto sia attribuito per teste, come di regola avviene nelle società di persone e cooperative,
- quanto nell'ipotesi in esso sia commisurato alla partecipazione al capitale sociale, come invece di regola avviene nelle società di capitali,



è necessario che i professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi.

Quindi i professionisti potrebbero anche essere, nelle società di persone o cooperative, meno dei due terzi dei soci o potrebbero essere titolari di meno dei due terzi del capitale nelle società di capitali, purché, in tali ipotesi, vengano adottate delle pattuizioni tali da garantire agli stessi i due terzi dei voti⁽³¹⁾.

La regola dei due terzi dei voti è sancita genericamente per tutte le deliberazioni e decisioni dei soci, senza specificare la tipologia di delibere e decisioni alle quali essa debba intendersi riferita. In assenza di indicazioni in tal senso, la regola dovrebbe riguardare tanto le delibere assembleari delle società di capitali e cooperative, quanto le modifiche dei patti sociali e le decisioni delle società di persone, considerato che la disposizione in esame sembra doversi intendere nel senso che il legislatore limita la possibilità – per i non professionisti - di influire sulle scelte strategiche della società, al fine di evitare che i soci investitori possano incidere sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

A tal fine, assumono rilievo tanto le decisioni relative all'assunzione delle regole organizzative e, quindi, le modifiche di statuti, atti costitutivi e patti sociali, quanto quelle relative ad operazioni che richiedano una delibera assembleare o una decisione sociale, come l'approvazione dei bilanci o la nomina degli organi sociali.

In sostanza, viene riconosciuta ai professionisti la possibilità di esercitare un potere "dominante" quantomeno in merito a tutte le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sull'espletamento dell'attività professionale, quali i criteri di ripartizione degli incarichi, la scelta di collaboratori e ausiliari, la politica di determinazione dei compensi, le modalità di esecuzione della prestazione⁽³²⁾.

Tale necessità di assicurare statutariamente ai professionisti un ruolo preminente nella gestione sociale non esclude, però, che il voto del non professionista possa essere determinante per l'assunzione della decisione.

Innanzitutto, è possibile che, in caso di disaccordo tra professionisti, la maggioranza venga comunque raggiunta con il consenso del non professionista.



Sembra, altresì, possibile l'adozione statutaria di un *quorum* deliberativo superiore ai due terzi dei voti, rendendo così sempre rilevante anche il voto dei non professionisti⁽³³⁾.

6.2 Il limite dei 2/3 nelle società di persone

Nelle società di persone, per le modifiche dell'atto costitutivo l'art. 2252 c.c. stabilisce la regola dell'unanimità dei consensi, qualora non sia diversamente disposto.

In presenza di tale regola, relativamente alla modificabilità dell'atto costitutivo non assume rilievo il limite dei due terzi dei voti di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011, considerato che la regola dell'unanimità dei consensi non pone un problema di individuazione di maggioranze di voto.

Nel caso, quindi, di società di persone composta da tre soci, di cui due professionisti e un investitore, se non viene disattivata la regola dell'unanimità dei consensi, ancorché i professionisti abbiano due terzi dei voti, per formare una decisione sarà necessario anche il consenso dell'investitore.

Differentemente, laddove i patti sociali abbiano disattivato la regola dell'unanimità, prevedendo che le modifiche possano essere adottate a maggioranza, sarà necessario adottare una clausola che accordi ai soci professionisti almeno i due terzi dei voti nella decisione di modifica.

Diverso è il discorso per le decisioni per le quali non è richiesta l'unanimità dei consensi, quali quelle decisioni relative all'opposizione esercitata da un socio amministratore nei confronti dell'operazione che un altro voglia compiere, laddove la società abbia adottato il sistema di amministrazione disgiuntiva di cui all'art. 2257 c.c.

In tal caso, il comma 3 dell'art. 2257 c.c. attribuisce la decisione sull'opposizione alla maggioranza dei soci, amministratori e non, calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno di essi negli utili.

Sul punto si è rilevato come tali operazioni, per il fatto che sia stata proposta opposizione da uno degli amministratori, siano potenzialmente dannose per la società e tali, quindi, da richiedere una manifestazione di volontà da parte di tutti i soci anche non amministratori⁽³⁴⁾.



Ciò rende, pertanto, necessario adottare una clausola che riconosca, anche per tali decisioni, i due terzi dei voti in favore dei professionisti, a prescindere dalla misura della partecipazione agli utili.

6.3 Il limite dei 2/3 nelle società di capitali

Nelle società per azioni, nel caso in cui i professionisti detengano un numero di azioni inferiori ai due terzi, sarà necessario limitare il diritto di voto dei non professionisti ad una misura massima o disporre scaglionamenti ai sensi dell'art. 2351, comma 3, c.c.

Viceversa, nelle società a responsabilità limitata si dovrà ricorrere ai particolari diritti di cui all'art. 2468, comma 3, c.c.

A titolo esemplificativo si può, quindi, ipotizzare il caso di una STP in forma di società a responsabilità limitata in cui il professionista sottoscrive il dieci per cento del capitale sociale e il non professionista il restante novanta per cento. In tale ipotesi si deve riconoscere al professionista il diritto particolare *ex art. 2468, comma 3, c.c.* di esercitare i due terzi dei voti in assemblea.

6.4 La facoltà di amministrare

Nella disciplina delle STP non è rinvenibile un divieto di attribuire l'incarico di amministratore ai soci con finalità di investimento o per prestazioni tecniche.

Si è, tuttavia, sottolineato in dottrina come il legislatore, nel formulare la norma che limita il voto di tali categorie di soci, abbia avuto verosimilmente a riferimento il modello capitalistico, sì che risulta poi difficile coordinare la disposizione con le regole delle società personali, specie laddove si consideri che per queste società non è contemplato il procedimento assembleare, e tutto – con eccezione delle modifiche del contratto sociale *ex art. 2252* e della nomina e revoca degli amministratori della s.a.s. *ex art. 2319, c.c.* – si incentra sulla disciplina dell'amministrazione ⁽³⁵⁾.

Tant'è che si è prospettata la questione se, nelle società di persone, l'intento perseguito dal legislatore attraverso la previsione dell'art. 10, comma 4, lett. *b)*, l. 183/2011 – ossia quello di



evitare eccessive ingerenze degli investitori sullo svolgimento dell'attività professionale – debba essere realizzato ricorrendo ad ulteriori pattuizioni, prevedendo in particolare l'attribuzione della carica di amministratori ai soli soci professionisti, in analogia a quanto stabilito dall'art. 5 l. 247/2012 per le società tra avvocati ⁽³⁶⁾.

Tale intento sarebbe desumibile, oltre che dall'introduzione del limite dei due terzi, anche dalla ammissione dei non professionisti "soltanto con finalità di investimento" e non, quindi, con poteri gestionali ⁽³⁷⁾.

Tuttavia, come si è in precedenza rilevato, l'intento del legislatore è quello di fare in modo che i professionisti esercitino un potere "dominante" in merito a tutte le decisioni che possano influire sull'espletamento dell'attività professionale, quali i criteri di ripartizione degli incarichi, la scelta di collaboratori e ausiliari, la politica di determinazione dei compensi, le modalità di esecuzione della prestazione ⁽³⁸⁾.

Ciò non significa, però, che tale intento possa essere disatteso laddove si attribuisca l'incarico di amministratore a un non professionista.

Tra i compiti dell'organo amministrativo esistono, infatti, delle attività tipiche che rimangono estranee allo svolgimento dell'attività professionale, quali la redazione dei documenti contabili, la tenuta dei libri sociali, la convocazione dell'assemblea, la gestione del personale della società.

Proprio in considerazione dell'esigenza di consentire al professionista un corretto espletamento della propria attività, può risultare utile l'affidamento di tali compiti ai non professionisti, prevedendo, eventualmente, clausole statutarie aggiuntive volte a riservare l'adozione di scelte rilevanti per lo svolgimento della professione ai professionisti.

Ne consegue, quindi, che in mancanza di un esplicito divieto in tal senso, l'amministrazione della società possa essere affidata a soggetti diversi dai soci professionisti ⁽³⁹⁾.

6.5 Ulteriori scelte statutarie opzionali

A seconda del modello sociale prescelto, l'autonomia statutaria può utilizzare diversi strumenti al fine di garantire ulteriormente i professionisti nell'adozione delle scelte strategiche idonee ad incidere sullo svolgimento dell'attività professionale oggetto della società.



Ad esempio, in caso di s.n.c. si potrebbe adottare la regola dell'amministrazione a maggioranza di cui all'art. 2258, comma 2, c.c., riconoscendo ai soci professionisti i due terzi dei voti nelle decisioni relative al compimento di determinati atti, oppure si potrebbe addirittura escludere i non professionisti dall'incarico di amministratori.

In caso di s.a.s., viceversa, la preoccupazione del legislatore di dare "maggior peso" al socio professionista nelle scelte decisionali potrebbe essere soddisfatta mediante l'attribuzione a questi della qualità di accomandatario.

Anche nel caso in cui venga adottato un modello capitalistico si rischia di disattendere l'esigenza di limitare il "peso" del socio non professionista, rendendo insufficienti i limiti quantitativi imposti dal legislatore a garanzia delle scelte strategiche dei soci professionisti.

Ad esempio, in una società di capitali con un'ampia compagine sociale, in cui i soci professionisti siano titolari ciascuno di piccole partecipazioni, nell'insieme pari ai 2/3 del capitale, il possesso da parte del socio investitore della restante quota di un terzo può essere determinante nelle decisioni della società, compresa la nomina dell'organo amministrativo.

Al fine di escludere che gli investitori esercitino un controllo esclusivo sulla gestione della società, sarebbe possibile ricorrere a soluzioni sul piano statutario.

Ad esempio, qualora venga scelto il modello della società a responsabilità limitata, si potrebbero attribuire ai soci professionisti particolari diritti amministrativi ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., ovvero sarebbe possibile fissare particolari requisiti per la nomina ad amministratore (l'esser professionista).

Nel caso, invece, di adozione del modello della società per azioni, il controllo dei professionisti sulla gestione della società potrebbe essere garantito attraverso il ricorso alle azioni speciali prive di voto nella nomina delle cariche sociali da attribuirsi ai soci capitalisti ⁽⁴⁰⁾.

Ciononostante, si tratta di scelte statutarie opzionali, che non escludono l'ammissibilità di STP in cui il socio investitore rivesta la carica di amministratore, con il rischio di possibili riflessi negativi sull'autonomia che invece dovrebbe connaturare l'operato del professionista.



Nulla esclude, altresì, il riconoscimento nelle s.r.l. di particolari diritti sulla distribuzione degli utili in favore dei soci investitori, a compensazione del ruolo dominante dei soci professionisti nella gestione della società.

Utilizzando, infine, il modello della società cooperativa, sarebbe possibile attribuire ai soci con finalità di investimento la qualità di soci finanziatori possessori degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c., per i quali vige il limite in forza del quale gli stessi non possono esprimere più di un terzo dei voti in assemblea né eleggere più di un terzo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo.

7. La S.r.l. tra professionisti unipersonale

La possibilità di costituire STP in forma di S.p.A. o s.r.l. unipersonali ha formato oggetto di dibattito.

La tesi contraria alla ammissibilità della STP unipersonale venne espressa già nel documento del CUP - Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, *Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento*, del gennaio 2012, in cui si affermava che "Il richiamo operato ai titoli V e VI del libro V del codice civile è ai modelli societari tipici dell'impresa, da adattare con tutto quanto previsto ai comma successivi per l'attività dei professionisti. In tale contesto, la lettera della norma fa ritenere impossibile la costituzione di società unipersonale dato che il riferimento all'attività professionale "da parte dei soci" sembra escludere differenti interpretazioni. Del resto, poi, neppure è nello spirito normativo introdurre un diverso modo di svolgimento della attività professionale se non quando questa vuole avvenire in forma collettiva".

Nello stesso senso, più recentemente, si è espresso l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti (IRDCEC) nella circolare del 12 luglio 2013, n. 32, secondo cui "a sostegno della tesi contraria alla costituzione di STP con un unico socio sembrerebbe deporre la stessa legge n. 183/2011 quando dispone che l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, ovvero quando impone che dalla denominazione



sociale - o dalla ragione sociale - emerga con chiarezza l'indicazione che trattasi di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l'esercizio in forma associata della professione”.

Particolare è la posizione di chi, muovendo dal riferimento alla “società tra professionisti”, proprio per rendere ragione del *nomen* di cui la società deve fregiarsi, ritiene che il requisito della pluralità di soci professionisti debba esser rispettato, sebbene esclusivamente in sede di costituzione, potendo poi il loro numero ridursi all'unità, nel corso della vita della società ⁽⁴¹⁾.

La questione della ammissibilità del ricorso alla società tra professionisti con unico socio è viceversa affrontata e risolta positivamente dalla prevalente dottrina formatasi all'indomani della entrata in vigore dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.

Si rileva, infatti, come apparentemente, la STP unipersonale potrebbe sembrare un controsenso, in quanto la disciplina delle STP nasce proprio con lo scopo di agevolare l'esercizio collettivo delle attività professionali. Viceversa, l'impiego dello strumento della società unipersonale avrebbe il solo scopo di limitare la responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività economica al patrimonio della società.

Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tale tipo di enti.

Si deve, poi, dar conto del fatto che nella l. 183/2011 mancano disposizioni specifiche impongano il carattere pluripersonale della STP, e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della S.p.A. e della s.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale.

Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una STP unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta ⁽⁴²⁾.

Per la soluzione affermativa alla costituibilità di una società “tra” professionisti con unico socio (ovviamente abilitato) si esprime anche chi pure rileva come «la funzione del ricorso al modello societario, quando più soggetti si propongano di esercitare collettivamente la professione, è molto diversa da quella assolta dall'istituto societario al cospetto di attività che restano di interesse individuale, dove lo scopo primario sarebbe quello della limitazione del rischio



e della responsabilità». Secondo tale Autore, «una impostazione restrittiva di questo tenore tuttavia non convincerebbe, e per ragioni sistematiche (le fondamenta dell'ordinamento societario sono generalmente state da sempre ritenute in sé compatibili con le attività intellettuali e solo vincoli esterni, propri dell'ordinamento professionale, hanno suggerito sino ad oggi atteggiamenti prudenziali o negativi) e per motivi più strettamente inerenti al quadro regolamentare introdotto con la novella, dove la liberalizzazione appare completa e dove i parametri di raccordo tra i modelli organizzativi e l'attività sono esplicitati e non sembra possano essere irrigiditi sulla base di postulati assiomatici non suffragati da alcun dato testuale». «D'altra parte, che il socio unico possa, attraverso l'esercizio della sua attività in forma societaria, limitare la propria responsabilità nei confronti della clientela (il rischio “d'impresa”, senz'altro, verrebbe circoscritto al conferimento) è tutto da vedere, non essendo affatto chiaro se il principio della responsabilità diretta e personale dell'esecutore dell'opera, ancora una volta affermato dalle due discipline di settore, si estenda o no all'istituto nel suo complesso»⁽⁴³⁾.

In sostanza, il dato letterale rappresentato dal *nomen* società tra professionisti non sembra in alcun modo impedire – compatibilmente con il tipo adottato - il ricorso allo schema societario da parte del singolo professionista in forma di società unipersonale.

Quanto, poi, al rischio di “stravolgere l'essenza stessa della responsabilità del professionista”, deve rilevarsi come di per sé lo schema della società tra professionisti, ancorché costituita in forma pluripersonale, sia di per sé idoneo ad alterare il normale regime della responsabilità connessa alla prestazione d'opera professionale.

Nonostante, infatti, sia ancora estremamente controversa la questione se il rischio professionale ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato dell'esecuzione della prestazione professionale, sussistono diversi elementi che sembrano far propendere per la prima interpretazione e precisamente: la necessità dell'iscrizione presso l'albo o ordine della professione cui la società fa riferimento, l'obbligo per la società di osservare il regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta, la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale⁽⁴⁴⁾.



8. L'incompatibilità

Il comma 6 dell'art. 10, l. 183/2011 dispone che "la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti".

Tale disposizione è stata integrata dal regolamento di attuazione, d.m. 34/2013, il quale con l'art. 6, comma 2 ha precisato che tale incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

Il successivo comma 3 d.m. 34/2013 aggiunge, inoltre, che il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

- a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;
- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Costituisce, inoltre, requisito di onorabilità del socio investitore la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

E' dubbio se il notaio, in sede di costituzione della società, abbia l'obbligo di accertare l'inesistenza della causa di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti di onorabilità del socio investitore.

Tale dubbio deriva dall'incertezza in ordine alle conseguenze dell'incompatibilità, in quanto laddove l'incompatibilità determini la nullità del rapporto sociale, la partecipazione del socio incompatibile sarebbe contraria a norme imperative.

Premesso che per ragioni sistematiche appare preferibile ritenere che l'incompatibilità costituisca una causa di scioglimento del rapporto sociale e non, invece, di nullità dello stesso ⁽⁴⁵⁾, come sembra evincersi altresì dal fatto che il regolamento di attuazione prevede espressamente che il socio incompatibile possa cedere la sua partecipazione, l'accertamento dell'incompatibilità



può avvenire attraverso una visura della sezione speciale del registro delle imprese, nella quale le società tra professionisti vengono iscritte ai sensi dell'art. 7 d.m. 34/2013 con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia proprio ai fini della verifica dell'incompatibilità.

Appare, tuttavia, opportuno segnalare che, nella relazione di accompagnamento al d.m. 34/2013, si dia conto del fatto che non sarebbe stato possibile inserire nel regolamento l'imposizione a carico del notaio di un obbligo di accertamento dell'incompatibilità.

Potrebbe, inoltre, risultare opportuno, ancorché non sia necessario, inserire in atto una dichiarazione di parte resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la mancanza dell'incompatibilità e la sussistenza dei requisiti di onorabilità.

Va, infine, ricordato come secondo quanto già sostenuto in precedente occasione, in mancanza di una distinzione fra socio professionista e socio non professionista, la regola dell'incompatibilità debba intendersi applicabile anche a quest'ultimo e che, inoltre, la stessa non possa essere aggirata attraverso il possesso indiretto di partecipazioni ⁽⁴⁶⁾.

9. La pubblicità

9.1 L'iscrizione nel registro delle imprese

Oltre all'iscrizione nel registro delle imprese nella sezione ordinaria prescritta per il tipo sociale adottato, la società deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità dei soci ⁽⁴⁷⁾.

La certificazione relativa all'iscrizione nella predetta sezione speciale riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.

L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

9.2 Iscrizione all'albo professionale



L'art. 8 del d.m. 34/2013 prevede l'obbligo d'iscrizione della società tra professionisti in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

Nel caso di società multidisciplinare, questa è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Ove i professionisti non connotino un'attività dell'ente in misura prevalente, resta aperta l'opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi concorrenti.

Le variazioni delle indicazioni della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

10. La trasformazione degli studi e associazioni professionali in STP

10.1 Natura giuridica degli studi e associazioni professionali

L'introduzione nel nostro ordinamento della l. 183/2011 ha determinato il sorgere della questione se sia possibile "convertire" gli studi e le associazioni professionali già esistenti in società tra professionisti.

Al fine di valutare se gli studi professionali associati possano trasformarsi in STP, si deve cercare di far chiarezza sulla natura giuridica degli studi professionali e sulla applicabilità agli stessi della disciplina della società semplice.

Come in precedenza rilevato, il comma 9 dell'art. 10 l. 183/2011 mantiene in vigore le associazioni professionali e i diversi modelli societari disciplinati dalle leggi precedenti, tra cui, in particolare, le associazioni costituite ai sensi dell'art. 1 l. 1818/1939 tra le persone munite dei



necessari titoli di abilitazione professionale e che utilizzano la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario».

In giurisprudenza, l'associazione fra professionisti è stata qualificata come “contratto associativo atipico di carattere misto”⁽⁴⁸⁾.

Dubbio è se la stessa possa essere definita quale centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici (il che la avvicinerebbe in qualche misura alle associazioni non riconosciute), ovvero se essa costituisca semplicemente un fascio di rapporti obbligatori interni tra gli associati, una somma di obbligazioni solidali nei confronti dei terzi, una situazione di comproprietà per quanto concerne i beni acquistati, priva quindi di rilevanza esterna.

Nel primo senso sono orientate alcune pronunce in cui si afferma che “poiché l'associazione professionale si configura come un'associazione, benché atipica, in cui lo scopo sociale è l'esercizio «collettivo» della professione, la sua natura è ben distinta da quella di una società, sia pure del tipo personale e non può dunque farsi, nello statuto, un rinvio recettizio alle norme del codice civile sulla società semplice; tale rinvio, infatti, snaturerebbe l'associazione e rischierebbe di violare il divieto di costituzione di società professionali”(all'epoca vigente)⁽⁴⁹⁾.

Più recentemente la Suprema Corte ha affermato che “lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c.; alla stregua di tale principio, l'avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell'associazione professionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all'associazione medesima, tenendosi peraltro conto del fatto che l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un



soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente e, in proposito, il relativo accertamento costituisce compito devoluto al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto (nella specie, la Suprema Corte, sulla scorta dei principi affermati, ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto locativo, aveva ritenuto che, malgrado l'alternarsi di soggetti diversi nella posizione di rappresentanza dell'associazione professionale conduttrice, quest'ultima avesse comunque conservato la qualità di effettiva parte locataria, come originariamente rivestita, con la conseguenza che non poteva ravvisarsi alcuna cessione del contratto e, dunque, il lamentato inadempimento, anche in ordine al dedotto mancato pagamento dei canoni, in quanto lo stesso era stato respinto dalla medesima locatrice ricorrente, la quale aveva la consapevolezza che il rapporto di locazione si era costituito a vantaggio dell'associazione professionale, rimasta identica pur nel mutamento delle persone che, rappresentandola, ne avevano curato nel tempo gli interessi)⁽⁵⁰⁾.

All'opposto, in altre pronunce, parimenti recenti la Suprema Corte ha negato che l'associazione tra professionisti sia configurabile come centro di imputazione di interessi o come ente collettivo, con autonomia strutturale e funzionale, per cui essa non può sostituirsi ai suoi aderenti e non assume la titolarità dei rapporti con i clienti, che continua a gravare sugli associati⁽⁵¹⁾.

Vi era, poi, un orientamento minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di società semplice, in quanto l'attività comune gestita dai professionisti, non potendo consistere nell'esecuzione collettiva del contratto d'opera professionale, avrebbe avuto ad oggetto lo sfruttamento economico in comune dell'attività professionale dei singoli associati⁽⁵²⁾.

Dalla complessiva lettura delle citate pronunce emerge chiaramente come la natura di ente collettivo e l'essere autonomo centro di imputazione di interessi venivano negati laddove si trattava di assumere la titolarità dei rapporti con i clienti ed in particolar modo ci si riferiva al rapporto (contratto d'opera professionale) fra cliente e professionista; mentre, viceversa, quando



non si trattava di questioni attinenti a detto rapporto, o laddove, comunque, non si presupponesse la sua personalità, la giurisprudenza pareva più incline a riconoscervi un autonomo centro d'imputazione.

Quindi, a seconda dei profili che venivano in rilievo, ed ovviamente a seconda di quello che era lo scopo perseguito dall'associazione - compatibilmente con il principio della personalità della prestazione - se ne poteva tracciare una equiparabilità o meno con le associazioni non riconosciute.

In linea generale, pertanto, anche a voler riconoscere siffatta equiparabilità, la giurisprudenza ha tradizionalmente escluso la possibilità di ricorrere allo schema societario, ed in particolare a quello della società semplice.

Tuttavia, si tratta di pronunce emesse in costanza del divieto di costituire società tra professionisti.

Venuto meno tale divieto, appare forse preferibile l'orientamento, che in passato era minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di società semplice.

Poiché lo scopo di tali associazioni è pur sempre quello di conseguire un vantaggio economico, sarebbe da escludere l'inquadramento delle associazioni professionali nell'ambito delle associazioni non riconosciute, le quali sono invece caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro. La circostanza, altresì, per cui l'attività di queste associazioni non è né commerciale, né agricola, induce a ritenere che le stesse siano qualificabili come società semplici⁽⁵³⁾.

Ciò posto, se si aderisce alla tesi secondo cui le associazioni professionali hanno la natura di società semplice, la trasformazione in STP, nella quale si adotti un modello diverso dalla società semplice, avrebbe la natura di trasformazione progressiva omogenea da società semplice in altro tipo sociale.

L'adozione, invece, delle regole della STP attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria.



In particolare, laddove si accolga la tesi secondo cui l'oggetto della STP sia lo svolgimento dell'attività professionale, occorrerà modificare l'oggetto dell'associazione, in quanto le associazioni professionali non hanno per oggetto l'esercizio delle attività professionali.

Se invece, si ritiene che la STP abbia la natura di società di mezzi, pur non essendo necessario modificare l'oggetto sociale, occorrerà in ogni caso adottare una nuova denominazione sociale, che dovrà contenere l'indicazione "società semplice tra professionisti".

10.2 Le associazioni temporanee tra professionisti

Sembra, invece, doversi escludere la possibilità di trasformare in STP le associazioni temporanee tra professionisti.

Il fenomeno delle associazioni temporanee, nonostante il *nomen iuris*, costituisce infatti una categoria contrattuale autonoma e distinta rispetto alle normali associazioni tra professionisti.

La diversa tipologia di tali fattispecie emerge principalmente dal fatto che le associazioni temporanee non sono veri e propri contratti associativi, in quanto sono prive di soggettività⁽⁵⁴⁾.

L'associazione temporanea tra più soggetti è, infatti, un accordo per la realizzazione di un affare complesso che i singoli partecipanti da soli non potrebbero o non vorrebbero sostenere. Attraverso tale accordo i contraenti non costituiscono un nuovo ente, ma collaborano al fine della realizzazione di un affare, mantenendo la propria autonomia operativa, in quanto ciascun partecipante ha un proprio ben specifico compito da assolvere, con propri mezzi e con la propria organizzazione, ed ha diritto ad un corrispettivo rapportato alla quota di lavoro svolto⁽⁵⁵⁾.

In tali ipotesi, di solito, mentre gli associati sono interessati a tutelare, nell'esecuzione dell'opera o dell'affare, la propria autonomia ed a mantenere la propria individualità giuridica, il terzo, destinatario dell'attività degli associati, ha interesse ad una configurazione unitaria, anche giuridica, della operazione. Pertanto, viene stipulato congiuntamente con il terzo un unico contratto, il quale viene poi eseguito con piena autonomia di gestione, sulla base della ripartizione dei compiti fissata nell'accordo di cooperazione, senza costituire un'organizzazione comune, giuridicamente rilevante⁽⁵⁶⁾.



Poiché, quindi, le associazioni temporanee tra professionisti hanno la natura di contratti di mandato, non appare configurabile una loro trasformazione in STP.

Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

- 1) Per un primo commento, TOFFOLETTO, *Società tra professionisti*, in *Società*, 2012, 30 ss.; CIAN, *La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni (art. 10 l. n. 183/11)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, 9; IBBA, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in *Riv. not.* 2012, 1 ss.; MARASÀ, *I confini delle società tra professionisti*, in *Società*, 2012, 397 ss.; V. anche la Circolare del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, *Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento*, in *CNN Notizie* del 2 gennaio 2012.
- 2) In tal senso si esprime l'Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.2, *Natura giuridica delle S.T.P.*, settembre 2013.
- 3) BERTOLOTTI, *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Torino, 2013, 199.
- 4) Si tenga, infatti, presente che nelle S.T.P. non appare possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità previsto dal modello societario prescelto (in tal senso, l'Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.7, *Inderogabilità del regime legale di responsabilità dei soci di S.T.P.*, settembre 2013).
- 5) CIAN, *La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni (art. 10 l. n. 183/11)*, cit., 18 ss.
- 6) In tale prospettiva, la scelta di tenere esente la società dalla responsabilità contrattuale potrebbe leggersi in funzione di incentivo per indurre al massimo l'impegno del professionista, ed al contempo per non pregiudicare la sopravvivenza della società al sorgere di qualche problema; in tal senso, TOFFOLETTO, *Società tra professionisti*, cit., 36 ss.
- 7) NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulla società tra professionisti*, in *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2012, 1133.
- 8) Per tale rilievo già ROSSI – CODAZZI, *Le società tra professionisti: l'oggetto sociale*, in *Società*, 2012, Speciale Società tra professionisti, 6 s., che però pervengono alla conclusione per cui la STP ha un oggetto sociale "misto": l'attività reale e diretta non può infatti consistere nell'attività professionale (svolta dai soci), ma nella prestazione di servizi ai soci.
- 9) In tal senso, Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.3, *Denominazione o ragione sociale di S.T.P.*, settembre 2013.
- 10) IBBA, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, cit., 12.
- 11) CIAN, *La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni (art. 10 l. n. 183/11)*, cit., 16.
- 12) Sul punto, Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.13, *Ammissibilità di attività strumentali all'oggetto sociale delle s.t.p.*, settembre 2013). Deve, tuttavia, segnalarsi la necessità di valutare attentamente siffatta soluzione in considerazione di possibili equivoci sull'esatto contenuto dell'oggetto sociale dovuti ad una non chiara enunciazione del nesso di strumentalità.
- 13) NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulla società tra professionisti*, cit., 1146 ss. Sul piano redazionale, sarebbe possibile inserire le prestazioni tecniche tra le attività strumentali rispetto allo svolgimento dell'oggetto principale (GUIDA, *L'atto costitutivo della società tra professionisti: presupposti, contenuto e pubblicità*, in *Not.*, 2013, 604).
- 14) NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulla società tra professionisti*, cit., 1151; nello stesso senso, Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.14, *Necessaria sussistenza in sede di costituzione di S.T.P. di soci abilitati all'esercizio delle professioni previste dall'oggetto sociale*, settembre 2013. In senso contrario, GUIDA, *L'atto costitutivo della società tra professionisti: presupposti, contenuto e pubblicità*, cit., 605.
- 15) Si ricorda come, per quanto riguarda il Notariato, nella Relazione al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 si sia precisato che «*lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria*» (sul punto, RUOTOLO – BOGGIALI, *Il regolamento sulle società tra professionisti e la non applicabilità al notariato*, *Segnalazione Novità Normative*, in *CNN Notizie* dell'8 aprile 2013. Nel senso della inapplicabilità al notariato, NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulla società tra professionisti*, cit., 1155).
- 16) DE MARI, *Le società tra professionisti dopo la L. 4 agosto 2006, n. 248 (aspettando una disciplina generale)*, in *Società*, 2008, 668 ss. In dottrina, con riferimento alla consimile disciplina delle guide alpine, v. anche CARRERI, *Una professione non protetta. brevi note a margine della attività di guida alpina*, in *Giur. mer.*, 2000, 1308, secondo cui «*L'attività della guida va*



pertanto considerata "un'attività di professione protetta, attribuita in via esclusiva", non aperta alla libera concorrenza». La stessa Autorità Garante della concorrenza e del mercato rilevava, nell'indagine conoscitiva sul Settore degli ordini e collegi professionali (IC 15 del 9 ottobre 1997) come il legislatore sia giunto sino a disciplinare alcune professioni emergenti nella stessa forma rigida e pervasiva prevista per le professioni protette, prevedendo un esame di Stato e l'istituzione di un ordine, come appunto accaduto per la professione di maestro di sci. Segno questo di una tendenza - sottolineava l'AGCM - all'allargamento della disciplina legislativa ad un sempre maggior numero di professioni emergenti, in base ad una valutazione del legislatore che non sempre sembra avere riguardo alla rilevanza degli interessi su cui incide l'esercizio delle stesse.

- 17) NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulla società tra professionisti*, cit., 1155.
- 18) In tal senso si erano espressi, già prima della legge 247/2012, NARDONE – SILVA – RUOTOLO, *Prime note sulle società tra professionisti*, in *Studi e materiali*, 2012, 1134 ss. In dottrina, nello stesso senso, IBBA, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in *Riv. not.* 2012, 7. MARASÀ, *I confini della società tra professionisti*, in *Società*, 2012, 404.
- 19) RUOTOLO – BOGGIALI, *Il regolamento sulle società tra professionisti e la non applicabilità al notariato*, *Segnalazione Novità Normative*, in *CNN Notizie* dell'8 aprile 2013.
- 20) Ad esempio, secondo SPADA, *Società di farmacisti e socio di capitali. Parere pro veritate*, reperibile su www.cavererespondere.it, in virtù, dunque, della regola della specialità delle discipline previgenti, le società tra farmacisti continuano ad essere regolate dalle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 8 novembre 1991, n. 362.
- 21) GALGANO, *Professioni intellettuali, impresa, società*, in *Contr. e impresa*, 1991, 8; ASSANTI, *Le professioni intellettuali e il contratto d'opera, il lavoro nelle giur.*, 2000, 710; contra CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Torino 1993, I, 48.
- 22) QUATRARO, *L'oggetto delle società commerciali: prassi e controllo giudiziario (prima e seconda parte)*, in *Notariato*, 1995, 496 e ss. e 1996, 65 ss.
- 23) IBBA, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, cit., 11. Così anche MARASÀ, *I confini della società tra professionisti*, cit., 403. In tal senso anche Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.6, *Formazione del capitale di s.t.p. – insussistenza di obblighi di conferimento d'opera da parte dei professionisti*, settembre 2013, secondo cui "il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro. Né la legge n. 183/2011, né il regolamento n. 34/2013 richiedono che il socio professionista debba assumere l'obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d'opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio). Stante quanto sopra, si ritiene che il socio professionista possa assumere nei confronti della società l'obbligo di eseguire l'incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall'ordinamento (tipiche o atipiche)".
- 24) In tal senso MARASÀ, *I confini della società tra professionisti*, cit., 403; BUSANI, *Avviamento e clientela nel conferimento dello studio professionale in S.T.P.*, in *Società*, 2012, Speciale Società tra professionisti, 29.
- 25) Sulla conferibilità in generale dell'avviamento, v. MIOLA, *I conferimenti in natura*, in *Tratt. Colombo-Portale*, 1***, Torino, 2004, 190; MARCHETTI, *Spunti in tema di conferimento di azienda a fronte di aumento di capitale di società per azioni*, in Comitato Regionale Lombardo, *Cessione ed affitto di azienda alla luce della più recente normativa*, Milano, 1995, 89 s.; SPOLIDORO, *Commento all'art. 5 d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30*, in *Nuove leggi civ. comm.* 1988, 28; PISANI MASSAMORMILE, *I conferimenti nelle società per azioni*, *Comm. Schlesinger.*, Milano, 1994, 32.
- 26) Cass. 9 febbraio 2010, n. 2860. Nello stesso senso Cass. 8 febbraio 1974 n. 370, in *Giur. it.* 1975, I, 1, 2046 con nota di De Nova, *Il divieto di concorrenza nella vendita di azienda e nella vendita di uno studio professionale*. Nel senso, invece, che sarebbe impossibile sotto il profilo giuridico il trasferimento della clientela cfr. Cass. 12 novembre 1979 n. 5848, in *Foro it.* 1980, I, 71.
- 27) Esclude la cedibilità della clientela MINUNNO, *La "cessione della clientela" degli studi professionali: una svolta?*, in *Giur. It.*, 2010, 2309. Ritiene, invece, che la clientela sia un bene conferibile e imputabile a capitale BUSANI, *Avviamento e clientela nel conferimento dello studio professionale in S.T.P.*, cit., 34.
- 28) La giurisprudenza già in passato ammetteva l'applicabilità agli studi professionali dell'art. 2112 c.c. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell'azienda: Cass. 15 luglio 1987, n. 6208, in *Vita not.*, 1987, 621; Cass. 23 giugno 2006, n. 14642, in *Guida lav.*, 2006, 42; Cass. 7 agosto 2002, n. 11896, in *Arch. Civ.*, 2003, 687.
- 29) GUERRERA, *Profili generali*, in *Tratt. s.r.l. Ibba-Marasà*, IV, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, Padova, 2009, 238 s.; REVIGLIONE, *Sub art. 2468*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, ***, Bologna, 2004, 1815. Diversamente NOTARI, *Diritti "particolari" dei soci e categorie "speciali" di partecipazioni*, in *AGE*, 2003, 325 ss.



- 30)** GUERRERA, *Profili generali*, cit., 241, evidenzia la ricorrenza di tale situazione nelle società a capitale misto pubblico privato e nelle società artigiane, laddove si rinvencono rispettivamente le contrapposizioni fra socio pubblico e socio privato e fra soci artigiani e soci capitalisti.
- 31)** Come rilevato dagli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, “La legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto” (orientamento Q.A.10, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci, settembre 2013).
- 32)** STABILINI, *I soci non professionisti*, in *Società*, 2012, Speciale Società tra professionisti, 54.
- 33)** Nell’Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci, settembre 2013 si sostiene quanto segue: «si ritiene preferibile ritenere che il legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l’adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest’ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto. A ciò consegue che in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell’adozione delle decisioni dei soci».
- 34)** GHIDINI, *Società personali*, Milano, 1972, 363; COSTI-DI CHIO, *Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione*, in *Giur. Sist. Bigiavi*, Torino, 1980, 287; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. II. Diritto delle società*, Torino, 2002, 98.
- 35)** CIAN, *Aspetti proprietari nelle società tra professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 354.
- 36)** CIAN, *Aspetti proprietari nelle società tra professionisti*, cit., 358.
- 37)** CIAN, *La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni (art. 10 l. n. 183/11)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, 10.
- 38)** STABILINI, *I soci non professionisti*, in *Società*, 2012, Speciale Società tra professionisti, 54.
- 39)** Ritengono possibile affidare l’amministrazione della società a non professionisti STABILINI, *I soci non professionisti*, cit., 49; Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.11, Composizione soggettiva dell’organo amministrativo di s.t.p., settembre 2013.
- 40)** CIAN, *La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni (art. 10 l. n. 183/11)*, cit., 11.
- 41)** TOFFOLETTO, *Società tra professionisti*, *Società*, 2012, 37.
- 42)** In tal senso MARASÀ, *I confini delle società tra professionisti*, *Le Società*, 2012, 398 ss., 401, il quale rileva come la progressiva estensione ai professionisti dello statuto dell’imprenditore renderebbe discriminatoria l’esclusione del professionista dalla possibilità di costituire società unipersonali.
- 43)** CIAN, *La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni (art. 10 l. n. 183/11)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, 9, soluzione poi ribadita dall’A.: *Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 345 s. Allo stesso modo si esprime altro Autore (IBBA *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in *Riv. Not.*, 2012, 1 ss.), secondo il quale «potrebbe sorgere il dubbio se sia possibile per un singolo professionista costituire una STP unipersonale in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. Il carattere non precettivo del nome, e la non significatività del plurale presente in alcuni enunciati (quelli del co. 4, lett. a, b, c; e del co. 7.), inducono a ritenere senz’altro ammissibile la società tra professionisti anche originariamente unipersonale (beninteso, se in forma di s.p.a. o di s.r.l.), alla sola condizione che l’unico socio sia un professionista abilitato all’esercizio della professione». L’A. precisa poi che ciò «non vale per le società che (com’è espressamente consentito dall’art. 10, co. 8) abbiano ad oggetto l’esercizio di più attività professionali, nel qual caso sarà necessaria la presenza, nella compagine sociale, di almeno un professionista per ognuna delle professioni dedotte nell’oggetto sociale» (aderiscono a tale impostazione, favorevole alla STP unipersonale, anche CAGNASSO, *Soggetti ed oggetto della società tra professionisti*, in *NDS*, 3, 2012, 11; BERTOLOTTI, *Esecuzione in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, Torino, 2012, 97 e ss.). In tal senso anche Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.5, S.T.P. unipersonale, settembre 2013.
- 44)** NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulla società tra professionisti*, cit., 2012, 1133.
- 45)** V. NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulla società tra professionisti*, cit., 1133.



- 46)** NARDONE – RUOTOLO – SILVA, *Prime note sulla società tra professionisti, cit.*, 1143
- 47)** In tal senso anche Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.4, Iscrizione nel registro delle imprese, settembre 2013, secondo cui “L’iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, non è sostitutiva dell’iscrizione della medesima società nella Sezione Ordinaria o in altra Sezione Speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge ad essa”.
- 48)** Cass. 16 aprile 1991, n. 4032, in *Giust. Civ.*, 1991, 2699.
- 49)** Trib. Roma 4 ottobre 1995, in *Società*, 1996, 315.
- 50)** Cass., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853. Nello stesso senso Cass., sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410 secondo cui “in tema di contratto d’opera intellettuale, l’associazione professionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, purché l’oggetto della prestazione di cui si chiede la liquidazione non presupponga la personalità del rapporto fra cliente e professionista”.
- 51)** Cass., sez. II, 10 luglio 2006, n. 15633, in *Rass. forense*, 2006, 1734.
- 52)** In tal senso, Cass. 23 maggio 1997, n. 4628, in *Soc.*, 1997, 10.
- 53)** Tale soluzione è accolta da TOFFOLETTO, *Società tra professionisti*, in *Società*, 2012, 33, secondo il quale a partire dall’entrata in vigore della l. 183/2011 tutte le associazioni professionali sarebbero tenute ad adeguarsi al modello della società semplice tra professionisti, modificando la propria ragione sociale da “studio associato” a “società semplice tra professionisti”.
- 54)** CARLO, *Il contratto plurilaterale associativo*, Napoli, 1967, 72, sottolinea come possano essere considerati contratti associativi soltanto gli accordi con cui si costituiscono enti dotati di soggettività.
- 55)** GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2006, 1387; CORAPI, *Le associazioni temporanee di imprese*, Milano, 1983. In giurisprudenza: Cass. 11 maggio 1998 n. 4728, in *Giust. civ.*, 1998, 2539, con nota di VIDERI; Cass. 17 maggio 2001 n. 6757, in *Contratti*, 2002, 411 con nota di COLOMBO; Cass. 4 gennaio 2001 n. 77 in *Foro It.*, 2001, con nota di TEDESCHI.
- 56)** LOMONACO, *Associazione temporanea di imprese e appalti tra privati*, Quesito n. 722-2006/C in *CNN Notizie* del 17 gennaio 2007.

(Riproduzione riservata)